



Regione Lombardia

DECRETO N. 13271

Del 14/12/2016

Identificativo Atto n. 7402

PRESIDENZA

Oggetto

AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE F.I.P.S.A.S – SEZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA
ALL'APERTURA INVERNALE DEL CAMPO DI GARA PERMANENTE SUL FIUME MELLA IN
COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA (BS)

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

Il Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca
dell'Ufficio Territoriale Regionale di Brescia

VISTA la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la L.R. 8 luglio 2015 - n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la L.R. 25 marzo 2016 n.7 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della L.R. 19/2015 e all'art. 3 della L.R. 32/2015;
- la D.G.R. 30 marzo 2016 n. X/4998 "Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. 19/2015 e della L.R.32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934", che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca da parte di Regione;

RICHIAMATI

- il Piano Ittico provinciale, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Brescia n. 1 del 31/01/2012, che prevede al capitolo 8 le modalità relative allo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca, e al capitolo 11.2 l'istituzione della zona di pesca invernale nel tratto di fiume Mella in Comune di Gardone Val Trompia, coincidente con il campo di gara permanente affidato alla sezione provinciale di Brescia della F.I.P.S.A.S.;
- le "Modalità per lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca in acque pubbliche" approvato dalla Provincia di Brescia, con deliberazione della Giunta provinciale 24.2.2012 n. 62;

VISTE

- la richiesta presentata in data 11/10/2016 Protocollo Generale n. AE03.2016.0014878



Regione Lombardia

dall'Associazione F.I.P.S.A.S – sezione provinciale di Brescia, intesa ad ottenere la gestione, per la presente stagione invernale, ai sensi dell'art. 134 comma 2 della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31, del tratto di fiume Mella in Comune di Gardone Val Trompia per l'organizzazione di gare e manifestazioni di pesca sportiva nonché per la gestione della pesca nel tratto al di fuori delle manifestazioni sportive;

- la comunicazione fatta all'Associazione in data 09/11/2016 Protocollo AE03.2016.0016924, con la quale si comunicava che, in attesa dell'approvazione del nuovo Documento Tecnico Regionale e del conseguente Piano Ittico Regionale, non vengono attivati procedimenti per nuove concessioni relativi alla gestione di forme particolari di pesca (ex art. 134 comma 2 L.R.31/2008), potendo procedere, invece, all'affidamento per la stagione invernale 2017/2018 del campo gara in oggetto;
- la successiva istanza presentata dalla F.I.P.S.A.S. in data 07/12/2016 Protocollo AE03.2016.0019033 intesa ad ottenere l'apertura invernale del campo di gara permanente sul fiume Mella in Comune di Gardone Val Trompia limitatamente allo svolgimento di manifestazioni di pesca sportiva;

PRESO ATTO

- dell'esito positivo della relazione istruttoria, redatta in data 13/12/2016, dalla quale si evince la coerenza dell'istanza ai contenuti del capitolo 11.2 del Piano ittico provinciale e delle citate "Modalità per lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca in acqua pubblica";
- che l'Associazione F.I.P.S.A.S. è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis – tabella B- DPR 642/72 e successive modificazioni;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini di 30 giorni previsti dalla legge 241/1990;

RITENUTO

- di concedere all'Associazione F.I.P.S.A.S – sezione provinciale di Brescia l'autorizzazione per l'apertura invernale del campo di gara permanente nel tratto di fiume Mella in Comune di Gardone Val Trompia nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento provinciale sopra richiamato;
- che non sia da acquisire la documentazione antimafia, ai sensi degli artt. 83 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

VISTA la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione



Regione Lombardia

e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la D.G.R. n. 4933 del 14 marzo 2016 "Il Provvedimento organizzativo 2016", con la quale nell'Allegato A "Assetti organizzativi" è stato affidato a Alberto Cigliano l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell'Ufficio Territoriale Regionale di Brescia; Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi:

DECRETA

1. di autorizzare l'Associazione F.I.P.S.A.S – sezione provinciale di Brescia all'apertura nel periodo invernale del campo di gara permanente nel tratto di fiume Mella in Comune di Gardone Val Trompia (BS) dalla data del presente provvedimento sino all'ultima domenica di febbraio 2017;
2. la fruizione piscatoria del predetto tratto d'acqua è limitata alle sole manifestazioni di pesca sportiva, riservando l'esercizio della pesca, per tutta la durata delle manifestazioni e fino alla loro conclusione, ai soli partecipanti alle gare secondo le modalità stabilite dagli organizzatori;
3. di dare atto che la presente autorizzazione è subordinata, per ciascuna gara, al rispetto dell'art. 4 delle " Modalità per lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca in acqua pubblica" approvato con la Deliberazione della Giunta provinciale 24.2.2012 n. 62 nonché delle altre disposizioni di carattere generale ivi contenute;
4. gli organizzatori sono tenuti a mettere in atto e a disporre tutte le misure precauzionali di prudenza e di sicurezza ai fini di prevenire danni ed infortuni come pure per garantire l'incolumità dei partecipanti e di terzi, sollevando nel contempo la Regione da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti o verificanti in conseguenza dello svolgimento della gara o manifestazione;
5. nel corso delle gare o manifestazioni, l'attività di pesca deve essere svolta nel rispetto delle norme di legge che regolano la materia, nonché di quelle stabilite dagli organizzatori; ai trasgressori, quando ne ricorrano gli estremi, verranno applicate le sanzioni previste dalla Legge regionale 31/2008;
6. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al richiedente e alla Polizia Provinciale.

IL DIRIGENTE

ALBERTO CIGLIANO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge